



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 DEL 26-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER GLI ANNI 2022/2024 E PRESA D'ATTO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **Maggio**, alle ore **18:30**, presso la Sala Nostr@domu convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X		FERRARI FILIPPO		X
GNOCCHI MARIA ROSA	X		LOMBARDI MANUELA	X	
SABATELLA MARCO		X	DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
VITALE EMANUELE	X		MAULINI CLAUDIO		X
MELFI DANIELA	X		BONECCHI CARLA	X	
TAMBURINI MASSIMO		X	LIBOI ROBERTO		X
RUFFONI LUCA	X				

Numero totale PRESENTI: **8** – ASSENTI: **5**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione n.57/2020/R/RIF del 03 marzo 2020, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determina n.2/2020-DRIF del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione n.238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la deliberazione n.362/2020/R/RIF del 6 ottobre 2020, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono";
- la deliberazione n.138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la determina n.01/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, recante "Adempimenti di cui alla

deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determina n.2/2021/R/RIF del 04 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”.

Dato atto che con la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ARERA ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) per gli anni 2018-2021, al fine di uniformare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale mentre, con la successiva deliberazione n.363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021, ha approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

Atteso che per tale secondo periodo regolatorio, ARERA per il tramite dei provvedimenti applicativi ha espresso necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n.363/2021/R/RIF, come modificato dalla successiva deliberazione n.459/2021/R/RIF ed approvato con la determina n.2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata determina n.2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n.363/2021/R/RIF per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e smi, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal DPR 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 nonché quelle del 2023 nell’anno di competenza, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da

specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che la delibera ARERA n.363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'*"Ente territorialmente competente"* è definito da ARERA, nell'Allegato A alla citata delibera n.363/2021/R/RIF, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*.

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Richiamata altresì la deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visto in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente"*
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio che deve essere in ogni caso garantito”;

Atteso che le Amministrazioni comunali devono assolvere agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al TQRIF sopra richiamato con riferimento allo schema regolatorio prescelto a partire dal prossimo 1° gennaio 2023;

Considerato che l'Ente territorialmente competente deve individuare il posizionamento nella matrice di uno dei quattro schemi regolatori previsti, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato;

ed in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente CQ del Piano Finanziario 2022/2025 come previsto dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n. 9, tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con il gestore ConSerVCO SpA e della ricognizione condotta nelle gestioni di competenza di ogni singola Amministrazione Comunale consorziata, ha ritenuto di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I “livello qualitativo minimo” fatta salva ogni prestazione migliorativa già vigente rispetto al livello individuato;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n.10 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anno 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Baveno che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n.363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

Tenuto conto:

- che l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale” della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR-2 (allegato 1 alla stessa delibera), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni

erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- che il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- i commi 4.6 e 4.7 dell'art. 4 del MTR-2 allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF stabiliscono che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 del Comune di Baveno come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
MTR	1.473.253	1.590.386	1.615.674	1.641.363
LIMITE DI CRESCITA	7,95%	1,59%	1,59%	1,59%
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	1.590.386	1.615.674	1.641.363	1.667.460

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	831.145	794.160	764.142	756.901
Tariffa Fissa	759.241	821.514	877.221	910.559
TOTALE PEF	1.590.386	1.615.674	1.641.363	1.667.460

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2020 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti e dei costi CQ per l'adeguamento al TQRIF previsto dalla delibera ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che alla copertura integrale dei costi di gestione concorreranno anche le somme derivanti

dal contributo del Ministero dell'Istruzione per la TARI dovuta dalle Scuole pubbliche di € 2.400,00 ca, il contributo della quota CONAI di importo pari a € 61.396,00, nonché una quota delle entrate stanziata in Bilancio per il recupero evasione pari a € 40.000,00, riducendo così le tariffe applicate alle utenze;

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30 luglio 2020, modificato con deliberazione n.25 del 30 giugno 2021

Preso atto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n°147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che:

- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 "Milleproroghe" convertito con Legge 25/2022 ha disposto che a partire dall'anno 2022 i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 228/2021 "Milleproroghe" convertito con Legge 25/2022 ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il "Decreto Aiuti" approvato dal Consiglio dei Ministri il 05 maggio 2022 ha collegato i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al bilancio di previsione, quando questo è prorogato a una data successiva al 30 aprile, pertanto per l'anno 2022 il termine di approvazione è fissato al 31 maggio 2022;

Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a cura di quest'ultimo;

Ricordato che ai sensi dell'art.8 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento;

Ritenuto altresì di prendere atto che l'Ente territorialmente competente ha ritenuto di individuare per il Comune di Baveno come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 che produrrà effetti con decorrenza dal prossimo 1° gennaio

2023;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Udita l'illustrazione congiunta dei punti ODG n. 2 e 3 da parte del Consigliere Vitale;

Uditi gli interventi che si riportano:

Il Consigliere DI GREGORIO (Gruppo Comunisti per Baveno) evidenzia la rilevanza ed il peso dei costi e delle tariffe rifiuti. Rileva la scarsa chiarezza nelle dinamiche di impostazione del PEF considerando il peso del Comune Capoluogo. Osserva che l'avvicendamento nei vertici del ConSer VCO SpA potrebbe creare criticità per discontinuità con un approccio che è stato positivo con una lucida strategia di politica industriale dell'attuale Presidente. Esprime l'auspicio che continui la campagna di sensibilizzazione verso la differenziazione dei rifiuti. In merito alla componente variabile delle tariffe esprime perplessità circa l'impatto sulle utenze composte da n. 1 / 2 componenti;

Il Sindaco ricorda che il Comune di Baveno ha espresso voto contrario all'approvazione del PEF nel 2021 ed esprime apprezzamento per la gestione da parte degli attuali ConserVco;

Il Consigliere VITALE (Gruppo Baveno in Comune) esprime perplessità sull'operato del Consorzio Rifiuti che si è limitato ad applicare sul territorio le indicazioni ARERA senza cogliere le sfumature locali.

Udite le dichiarazioni di voto:

Ruffoni per il gruppo "Baveno in Comune": Favorevole;

Di Gregorio per il gruppo "Comunisti per Baveno": Astensione.

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Consiglieri Di Gregorio e Bonecchi), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e i relativi allegati che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO con la delibera di Assemblea Consortile n.10 del 17 maggio 2022, le cui risultanze sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
MTR	1.473.253	1.590.386	1.615.674	1.641.363
LIMITE DI CRESCITA	7,95%	1,59%	1,59%	1,59%
TOTALE PEF (valore minimo)	1.590.386	1.615.674	1.641.363	1.667.460

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

tra MTR e limite di crescita)				
	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	831.145	794.160	764.142	756.901
Tariffa Fissa	759.241	821.514	877.221	910.559
TOTALE PEF	1.590.386	1.615.674	1.641.363	1.667.460

3) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del/i gestore/i e quant'altro previsto dall'art. 7 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente territorialmente competente;

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento;

5) Di prendere atto che l'Ente territorialmente competente, identificato nel Consorzio Rifiuti VCO, con delibera di Assemblea Consortile n.9 del 17 maggio 2022 ha ritenuto di individuare per il Comune di Baveno come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

6) Di porre in essere quanto necessario per adempiere agli obblighi di qualità tecnica e contrattuale previsti deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF con riferimento allo schema regolatorio prescelto con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2023;

7) Di dare atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) saranno determinate con successivo provvedimento;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in tempi rapidi all'approvazione delle tariffe,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8 resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

1) La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE
2022-2025**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 20-05-2022

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE
2022-2025**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 20-05-2022

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.22 DEL 26-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER GLI ANNI 2022/2025 E PRESA D'ATTO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 30-05-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 14-06-2022,

Addì, 30-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

	2022			2023			2024		
	Ambito tariffario: BAVENO			Ambito tariffario: BAVENO			Ambito tariffario: BAVENO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	130.669	0	130.669	128.282	0	128.282	128.282	0	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	40	-	40	78	-	78	78	-	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	198.374	626	198.999	195.458	626	196.084	195.458	626	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	427.301	14.171	441.472	457.281	14.171	471.452	457.281	14.171	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	55.735	-	55.735	1.444	-	1.444	1.444	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	31.395	-	31.395	37.481	-	37.481	37.481	-	
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	18.837	-	18.837	22.489	-	22.489	22.489	-	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	3.924	45.525	49.449	4.777	45.525	50.302	4.777	45.525	
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	2.590	30.047	32.636	3.153	30.047	33.199	3.153	30.047	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot TV}	-	28.575	28.575	-	28.575	28.575	-	-	
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	85.464	85.464	-	80.034	80.034	-	80.034	
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	790.691	98.789	889.481	756.901	93.360	850.262	756.901	64.785	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	440.229	0	440.229	492.952	0	492.952	492.952	0	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	5.171	56.462	61.634	3.974	56.462	60.436	3.974	56.462	
Costi generali di gestione CGG	83.437	1.837	85.274	83.557	1.837	85.394	83.557	1.837	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri costi CO _{AL}	2.383	10.316	12.699	2.832	10.316	13.148	2.832	10.316	
Costi comuni CC	90.991	68.615	159.606	90.363	68.615	158.978	90.363	68.615	
Ammortamenti Amm	54.831	1.397	56.228	65.728	1.397	67.125	84.796	1.397	
Accantonamenti Acc	-	20.278	20.278	-	20.278	20.278	-	20.278	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per crediti	-	20.278	20.278	-	20.278	20.278	-	20.278	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto R	33.326	-	33.326	42.457	-	42.457	51.333	-	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	227	-	227	243	-	243	-	-	
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale CK	88.384	21.675	110.059	108.429	21.675	130.104	136.129	21.675	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	3.877	-	3.877	3.360	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	29.455	-	29.455	16.609	-	16.609	16.609	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	28.575	28.575	-	28.575	28.575	-	-	
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	48.468	48.468	-	47.571	47.571	-	47.519	
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	649.059	110.182	759.241	712.228	109.285	821.514	739.412	137.809	
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.444.372	234.424	1.678.796	1.473.609	228.010	1.701.619	1.500.650	227.870	
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.439.750	208.972	1.648.722	1.469.129	202.646	1.671.775	1.496.313	202.594	
Grandezze fisico-tecniche									
raccolta differenziata %			73%			74%			
q ₀₂ ton			2.898,58			2.969,10			
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			49,84			49,62			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,08			37,26			
Coefficiente di gradualità									
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			0,00			0,00			
Totale γ			0,00			0,00			
Coefficiente di gradualità (1+γ)			1,00			1,00			
Verifica del limite di crescita									
ipi ₀			1,7%			1,7%			
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,11%			0,11%			

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			0,00%		
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			2,36%			0,00%		
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			7,95%			1,59%		
$(1+\rho)$			1,0795			1,0159		
ΣT_a			1.648.722			1.671.775		
ΣTV_{a-1}			641.553			831.145		
ΣTF_{a-1}			831.700			759.241		
ΣT_{a-1}			1.473.253			1.590.386		
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			1,1191			1,0512		
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.590.386			1.615.674		
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)			58.336			56.102		
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	790.691	40.454	831.145	756.901	37.259	794.160	756.901	7.241
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	649.059	110.182	759.241	712.228	109.285	821.514	739.412	137.809
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.439.750	150.636	1.590.386	1.469.129	146.544	1.615.674	1.496.313	145.050
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			16.400			16.400		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			26.000			26.000		
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			814.745			777.760		
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			733.241			795.514		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.547.986			1.573.274		
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-

2025			
Ambito tariffario: BAVENO			
Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
128.282	128.282	0	128.282
78	78	-	78
196.084	195.458	626	196.084
471.452	457.281	14.171	471.452
-	-	-	-
-	-	-	-
1.444	1.444	-	1.444
37.481	37.481	-	37.481
0,60	0,60	0,60	0,60
22.489	22.489	-	22.489
50.302	4.777	45.525	50.302
0,10	0,10	0,10	0,10
0,66	0,66	0,66	0,66
33.199	3.153	30.047	33.199
-	-	-	-
80.034	-	80.034	80.034
-	-	-	-
821.686	756.901	64.785	821.686
492.952	492.952	0	492.952
60.436	3.974	56.462	60.436
85.394	83.557	1.837	85.394
-	-	-	-
13.148	2.832	10.316	13.148
158.978	90.363	68.615	158.978
86.193	107.793	1.397	109.190
20.278	-	20.278	20.278
-	-	-	-
20.278	-	20.278	20.278
-	-	-	-
-	-	-	-
51.333	72.389	-	72.389
-	-	-	-
-	-	-	-
157.804	180.182	21.675	201.857
-	-	-	-
3.360	3.360	-	3.360
16.609	16.609	-	16.609
-	-	-	-
47.519	-	47.519	47.519
-	-	-	-
877.221	783.465	137.809	921.274
1.728.520	1.544.561	227.782	1.772.343
1.698.907	1.540.366	202.594	1.742.960

74%			74%
2.969,10			2.969,10
53,56			54,42
37,26			37,26
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
1,00			1,00
1,7%			1,7%
0,11%			0,11%

0,00%			0,00%
0,00%			0,00%
0,00%			0,00%
1,59%			1,59%
1,0159			1,0159
1,698,907			1,742,960
794,160			764,142
821,514			877,221
1,615,674			1,641,363
1,0515			1,0619
1,641,363			1,667,460
57,544			75,499
764,142	756,901	-	756,901
877,221	783,465	127,095	910,559
1,641,363	1,540,366	127,095	1,667,460
16,400			9,400
26,000			13,000
747,742			747,501
851,221			897,559
1,598,963			1,645,060
-	-	-	-

|

